

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2405

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONTE, EPIFANI, STUMPO

Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi e di assunzione del personale destinato a tale servizio da parte delle amministrazioni dello Stato

Presentata il 26 febbraio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da decenni, soprattutto nel periodo estivo, il nostro Paese è martoriato dal fenomeno degli incendi boschivi, la cui natura è quasi sempre dolosa.

Per fronteggiare tale situazione, lo Stato si è affidato a un sistema di intervento basato sull'impiego di mezzi aerei, velivoli *Canadair*, di cui detiene la flotta più numerosa al mondo, ed elicotteri.

Il citato sistema opera in due modi:

1) sul piano nazionale, i *Canadair*, che sono di proprietà pubblica, sono affidati, previa gara d'appalto, a società private;

2) sul piano territoriale, le singole regioni, anch'esse previa gara d'appalto, si dotano di elicotteri e personale di società private.

Gli appalti, in entrambi i casi, di durata triennale o quadriennale, prevedono un costo base di centinaia di milioni di euro per i *Canadair* e di diversi milioni di euro per gli elicotteri, oltre alla corresponsione, alle società appaltatrici, di compensi che vanno dai 15.000 euro per ora di volo di ciascun *Canadair* ai 2.000-5.000 euro per ora di volo di ciascun elicottero, in base al tipo di velivolo utilizzato.

Tale sistema interviene sull'emergenza, nel senso che i mezzi antincendio si attivano su chiamata in caso di incendi che ne richiedano l'utilizzo. Peraltro, configurando quasi una logica premiale non virtuosa (più boschi bruciano più si guadagna), il sistema appare addirittura controproducente rispetto all'obiettivo che lo Stato dovrebbe

avere, cioè quello di ridurre il fenomeno degli incendi boschivi.

Ancora, un sistema di tale tipo presenta oggettivi aspetti di scarsa trasparenza, al di là di quanto alcune inchieste giudiziarie e il recente pronunciamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non abbiano già fatto emergere in merito alle condotte monopolistiche delle società interessate agli appalti e alla spartizione del mercato.

Dopo decenni di effimera lotta agli incendi boschivi appare evidente che lo Stato deve superare l'attuale sistema di contrasto del fenomeno, puntando a un meccanismo

più trasparente, più gestibile e meno oneroso per la collettività, se si considerano, oltre ai costi degli appalti attuali, anche i costi dei disastri ambientali e dei danni causati al territorio dagli incendi.

Muovendo da tali considerazioni di evidente buonsenso, si propone di modificare gli articoli 4 e 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, in modo che la flotta aerea antincendio, di qualsiasi tipo, sia assicurata e gestita esclusivamente dallo Stato, chiedendo che la fornitura e la gestione di detti mezzi non può essere appaltata a privati né a società miste pubblico-private.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è sostituito dal seguente:

« 3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3; tali attività sono realizzate con il personale di cui all'articolo 7, comma 6. Nell'ambito dell'attività di prevenzione, le regioni possono altresì concedere contributi a privati proprietari di aree boscate per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi ».

2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La flotta aerea antincendio è costituita di mezzi di proprietà dello Stato ed è gestita esclusivamente dallo Stato stesso. La fornitura e la gestione di tali mezzi non può essere appaltata a privati né a società miste pubblico-private »;

b) al comma 3:

1) all'alinea, la parola: « propri » è soppressa;

2) la lettera *d*) è abrogata;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Per lo svolgimento delle attività connesse alle finalità di cui alla presente legge, lo Stato si avvale di personale alle proprie dipendenze, assunto con contratto a tempo indeterminato, appositamente addestrato nel campo della prevenzione e dello spegnimento degli incendi. Il primo contingente di personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è composto dal personale stagionale delle regioni, che è direttamente

immesso in ruolo. Successivamente il personale necessario è assunto tramite pubblico concorso ».

3. Gli appalti per la fornitura e per la gestione di flotte aeree antincendio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere rinnovati.

